



1. Descrizione generale

1.1. Descrizione tipo intervento

L'intervento viene finalizzato al ripristino della competitività e della redditività del settore agricolo attraverso la riduzione degli effetti negativi causati dagli eventi avversi eccezionali assimilabili alle calamità naturali comprese le fitopatie e le infestazioni parassitarie ai sensi del Decreto legislativo 102/04 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con decreto del 27 aprile 2016, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 102/2004, l'eccezionale avversità atmosferica per le piogge alluvionali nel periodo 30 gennaio - 10 febbraio 2014 in alcuni comuni della provincia di Verona con la possibilità di applicare gli interventi di ripristino strutture e scorte ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 102/04. La pubblicazione del provvedimento di declaratoria di eccezionale avversità atmosferica nella Gazzetta ufficiale consente la presentazione delle domande (per i successivi 45 giorni) delle domande di intervento che dovranno essere inoltrate allo Sportello Unico Agricolo di Verona di AVEPA con modalità telematica.

1.2. Obiettivi

Il sostegno mira a ripristinare gli impianti frutticoli di actinidia danneggiati dagli eventi alluvionali nel periodo 30 gennaio - 10 febbraio 2014.

1.3. Ambito territoriale di applicazione

La deliberazione della Giunta regionale n. 171/16, ha individuato, per le piogge alluvionali dal 30 gennaio al 10 febbraio 2014, le zone territoriali dei seguenti comuni in provincia di Verona: Bussolengo, Castelnuovo del Garda, Lazise, Mozzecane, Pastrengo, Pescantina, Povegliano Veronese, Sommacampagna, Sona, Valeggio sul Mincio, Verona, Villafranca di Verona dove possono essere applicate le condizioni di intervento di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 102/04.

2. Beneficiari degli aiuti

2.1. Soggetti richiedenti

Agricoltori singoli od associati che esercitano attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

Gli agricoltori associati sono identificati nelle società agricole e nelle società cooperative di conduzione terreni.

2.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti

- a) esercizio attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento animali ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, da parte del soggetto richiedente;
- b) disponibilità, alla data dell'evento, del capitale fondiario e di scorta da ripristinare in quanto danneggiato dall'evento medesimo.

Sono esclusi dagli interventi di ripristino di cui al presente bando:

- i. gli Enti pubblici;
- ii. le imprese in difficoltà, salva la condizione che la difficoltà sia dovuta a causa delle perdite o dei danni arrecati dall'evento piogge alluvionali dal 30 gennaio al 10 febbraio 2014;
- iii. i soggetti entrati in possesso del capitale fondiario e di scorta in data successiva al verificarsi dell'evento avverso.

3. Interventi ammissibili

3.1. Descrizioni interventi

Ripristino del potenziale produttivo arboreo di actinidia danneggiato.



58dca055



3.2. Condizioni di ammissibilità degli interventi

I suddetti interventi sono ammissibili sulla base delle seguenti condizioni:

- a. accertamento da parte di AVEPA della presenza dell'impianto danneggiato oggetto dell'intervento;
- b. localizzazione dell'impianto danneggiato nell'area delimitata dal DGR 171/2016 (capitolo 1.3 precedente);
- c. incidenza dei danni sul potenziale produttivo pari o superiori al 30% della produzione vendibile dell'UTE interessata agli interventi. La produzione vendibile viene calcolata applicando al piano colturale del fascicolo alla data dell'evento i valori di rese e prezzi definiti con il decreto AVEPA n. 9 del 27 marzo 2015 "Decreto legislativo 29/03/2004, n.102 e smi. Approvazione elenco rese e prezzi per la determinazione danni da eccezionali eventi atmosferici. Anno 2015";
- d. interventi ammessi esclusivamente nei limiti della superficie danneggiata come definita dalla accertamento di AVEPA, anche utilizzando specie frutticole diverse (non sono ammissibili i mancati redditi derivanti da perdita di produzione o di qualsiasi altra forma di aiuto al funzionamento);
- e. proprietà/possesso del capitale fondiario interessato dall'intervento, secondo le forme previste dalla legge di durata di almeno pari a quella prevista per la stabilità delle operazioni;
- f. autorizzazione espressa nelle forme previste dalla legge, per situazioni diverse dalla piena proprietà/proprietà esclusiva, da parte del legittimo proprietario/comproprietario dell'immobile, ad eseguire l'intervento e alla conseguente assunzione degli eventuali impegni derivanti dall'intervento richiesto a finanziamento.

3.3. Impegni e prescrizioni operative

Il ripristino di nuovi impianti dovrà favorire una struttura stabile del terreno, un veloce sgrondo delle acque in eccesso, il mantenimento dell'apparato radicale in un ambiente il più possibile areato e la conservazione di una buona attività biologica del suolo.

Il contributo al ripristino è soggetto alle seguenti prescrizioni da adottarsi al momento del ripristino:

- a) apporto di sostanza organica in grado di essere trasformata in *humus* stabile associata microrganismi, quali funghi e batteri antagonisti, funghi micorrizici, per incrementare l'attività biologica del suolo;
- b) baulatura accentuata sulla fila (tipo a «doppia falda»), con una differenza tra il colmo e la base di almeno cinquanta centimetri.

3.4. Vincoli e durata degli impegni

A partire dal pagamento del saldo al beneficiario, deve essere rispettato il mantenimento in produzione dell'impianto frutticolo finanziato per la durata di 5 anni, pena, salvo nei casi di forza maggiore come definiti dal capitolo 4.2 degli Indirizzi procedurali generali del PSR, la revoca e il recupero del beneficio erogato. Eventuali subentri (variazioni del soggetto titolare della domanda di aiuto) sono consentiti nei casi e alle condizioni indicate negli Indirizzi procedurali generali del PSR 2014-2020.

3.5. Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le spese relative a:

- a) ripristino colture arboree da frutto:
 - espianto di superficie pari alla superficie da reimpiantare: abbattimento, estirpo e rimozione materiali di risulta;
 - lavorazione del terreno e sistemazioni idraulico agrarie in preparazione all'impianto;
 - acquisto piante;
 - squadratura dell'impianto;
 - messa a dimora degli astoni.

Le spese possono riguardare il ripristino dei medesimi impianti frutticoli o il ripristino anche mediante impianti di specie diverse da quella distrutta.

Sono ammissibili le spese effettuate prima della presentazione della domanda di aiuto, purché successive all'accertamento del danno a cura di AVEPA.

Per le spese di ripristino delle colture arboree da frutto i costi massimi e gli importi unitari sono quelli indicati nel prezzario regionale agroforestale approvato con Decreto del Dirigente della Direzione Piani e Programmi Settore Primario n. 30 del 30/12/2009 e successivamente modificazioni e integrazioni.



58dca055



3.6. Spese non ammissibili

- a) spese di solo estirpo;
- b) mancati redditi derivanti da perdita di produzione e di qualsiasi altra forma di aiuto al funzionamento;
- c) spese per il ripristino in superficie diversa da quella dove è ubicato l'impianto danneggiato.

3.7. Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi

Gli interventi devono essere conclusi e rendicontati ad Avepa entro il 30 dicembre 2017.

4. Pianificazione finanziaria**4.1. Finanziamento domande**

Le domande saranno finanziate con le risorse del Fondo di Solidarietà Nazionale assegnate dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali con allocazione sul capitolo 11005 "Contributi in conto capitale per ripristino strutture fondiari aziendali e delle scorte art. 5, comma 3, D. Lgs 102/2004".

4.2. Aliquota ed importo dell'aiuto

Il contributo è pari al 50% della spesa ammessa.

4.3. Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa

La spesa ammissibile per azienda è fissata al minimo in 5.000,00 euro e al massimo in 300.000,00 euro. La spesa massima ammissibile per ettaro di superficie ripristinata è di 15.000,00 euro.

4.4. Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Gli aiuti non saranno cumulabili con gli interventi da disporre a valere sull'Intervento 5.2.1 del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020.

4.5. Riduzioni e sanzioni

In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, altri obblighi e alle condizioni di ammissibilità previste per il tipo d'intervento, ai sensi della normativa comunitaria (Reg. (UE) n. 640/2014, Reg. (UE) n. 809/2014), si applicano riduzioni dell'aiuto che possono arrivare fino alla revoca totale, nei casi e nelle modalità riportate nella documento regionale "PSR 2014-2020: riduzioni e sanzioni".

5. Criteri di selezione**5.1. Criteri di priorità e punteggi**

Ai fini della formazione della graduatoria sono considerati i seguenti criteri di selezione ed i relativi punteggi indicati in corrispondenza di ciascuno.

Principio di selezione: Tipologia di beneficiario (IAP, CD)

Criterio di priorità 1	Punti
1.1.1 Imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto	40

Criterio di assegnazione:

per imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto: iscrizione gestione previdenziale specifica o attestazione di qualifica D.Lgs 99/2004.

Principio di selezione: Valore del potenziale produttivo danneggiato

Criterio di priorità 3	Punti
3.3.1 > 70%	30
3.3.2 > 50% e fino al 70%	20
3.3.3 > 30% e fino al 50%	10



Criterio di assegnazione:

la percentuale viene determinata dal rapporto tra i costi di ripristino e il potenziale produttivo dell'UTE interessata, calcolato applicando al piano colturale, risultante dal fascicolo aziendale, i valori di rese e prezzi definiti con decreto di Avepa, applicativo del D.Lgs 102/04, n. 9 del 27 marzo 2015.

5.2. Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio, si seguirà l'ordine decrescente della data di nascita del richiedente (e quindi attribuendo precedenza ai richiedenti più giovani sulla base del giorno, mese ed anno di nascita).

Nel caso di società di persone, di cooperative, di società di capitali, il requisito deve essere in capo rispettivamente al socio, al socio amministratore, all'amministratore.

6. Domanda di aiuto

6.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto

Il soggetto richiedente presenta la domanda di aiuto all'Avepa, entro i 45 giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di declaratoria di eccezionale avversità atmosferica del Ministero delle politiche agricole Alimentari e Forestali nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

6.2. Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Unitamente alla documentazione richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da Avepa, alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

1. elaborati grafici con individuazione della superficie interessata all'intervento, completi di relazione tecnica integrati da computo metrico estimativo analitico redatto sulla base del prezzario regionale agroforestale;
2. autorizzazione del concedente o parere ai sensi dell'art. 16 della L. 203/82, nel caso di interventi fondiari in aziende in affitto;
3. documentazione relativa ad eventuali coperture assicurative.

I documenti indicati sono considerati tutti essenziali; la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa. La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio, implica la non attribuzione dei relativi elementi di priorità richiesti in domanda.

7. Domanda di pagamento

7.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento

La domanda di pagamento deve essere presentata entro il 30 dicembre 2017 secondo le modalità stabilite da Avepa.

Il pagamento dovrà essere effettuato dopo verifica amministrativa della documentazione comprovante le spese sostenute e l'accertamento in azienda della regolare esecuzione dell'intervento finanziato.

7.2. Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

1. elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica predisposta da AVEPA);
2. copia dei giustificativi di pagamento;
3. consuntivo dei lavori di ripristino del capitale fondiario e relazione tecnica sui tempi di lavoro eseguiti con manodopera aziendale e sui lavori eseguiti;
4. dichiarazione di indennizzi ricevuti per le medesime finalità da altri Enti pubblici o documentazione di indennizzi da soggetti privati con indicazione del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione;
5. formulario rifiuti per gli interventi che prevedono spese di smaltimento.

8. Controllo degli impegni a carico dei beneficiari

Gli impegni presi in carico dai beneficiari sulla base del bando sono oggetto di controlli amministrativi e di controlli sul luogo dell'operazione per verificare la realizzazione dell'intervento stesso, nonché controlli ex post in loco su un campione del 5% dei beneficiari per il periodo di vincolo di destinazione, di cui al capitolo 3.4.



58dca055



9. Informativa trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ss.mm.ii.) le PA interessate si impegnano a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 dello stesso decreto.

I dati sono trattati in relazione alle esigenze del procedimento, ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, con la garanzia che il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

I dati saranno trattati per tutta la durata del procedimento ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative.

Il conferimento dei dati è necessario al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi e regolamenti, dalla normativa dell'UE, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

I dati potranno essere comunicati solo per adempimento a specifiche norme di legge o rapporti contrattuali.

10. Informazioni, riferimenti e contatti

Regione del Veneto, Sezione Competitività sistemi agroalimentari, Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia
Tel.041/2795547 – Fax 041/2795575 – e-mail: agroalimentare@regione.veneto.it
dip.agricolturasvilupporurale@pec.regione.veneto.it

AVEPA via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova 049/7708711,
e-mail: organismo.pagatore@avepa.it
posta certificata: protocollo@cert.avepa.it

